

Regolamento

Regolamento di SPEDLOGSWISS - Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica riguardante l'ammissione e l'esclusione di membri nel campo

Agenti marittimi

(in conformità degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dello statuto di SPEDLOGSWISS)

1. Ammissione di membri a SPEDLOGSWISS

1.1 Procedura di ammissione

La qualità di membro di SPEDLOGSWISS si acquista mediante domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente. Nella domanda di ammissione il richiedente si obbliga a riconoscere la validità dello statuto di SPEDLOGSWISS; inoltre a rispettare le decisioni, le istruzioni e i regolamenti dell'associazione.

Il comitato di SPEDLOGSWISS decide sull'ammissione del richiedente nel termine di tre mesi. Se la richiesta è respinta, ciò che si può fare senza indicarne i motivi, il richiedente avrà la facoltà di ricorrere contro il rifiuto, entro 14 giorni dalla notificazione, in occasione della prossima assemblea generale dell'associazione/sezione regionale/locale. L'assemblea deciderà definitivamente sull'ammissione.

1.2 Condizioni di ammissione

Il comitato di SPEDLOGSWISS applica, ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione, i seguenti criteri:

- 1.2.1** La richiedente dev'essere iscritta nel registro di commercio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein quale società o cooperativa; nella sua attività preminente rientra la gestione di un'agenzia marittima.

1.2.2 La richiedente deve fornire la prova che dispone di una polizza di responsabilità civile che copra il rischio nella misura abituale nel settore, con un importo di copertura di almeno CHF 500'000.--. Inoltre dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile per rischi extracontrattuali con una copertura di almeno CHF 500'000.--. Qualora mancasse una simile copertura la richiedente dovrà dimostrare l'esistenza di un patrimonio sociale corrispondente.

Il comitato di SPEDLOGSWISS può concedere delle eccezioni.

1.2.3 La richiedente dà atto, con una dichiarazione, che tutte le filiali e succursali nel settore della logistica extra-aziendale sono state annunciate per l'adesione a SPEDLOGSWISS.

1.2.4 La richiedente dovrà accettare per iscritto lo statuto vigente e obbligarsi a osservare il rispettivo codice professionale.

1.2.5 La richiedente dovrà riconoscere tutti i regolamenti vigenti di SPEDLOGSWISS, nonché gli stampati "Documenti da acquistare per il tramite di SPEDLOGSWISS" menzionati nella lista, da acquistare presso la segreteria di SPEDLOGSWISS.

2. Esclusione di membri da parte di SPEDLOGSWISS

2.1 Procedura di esclusione

2.1.1 Competente per l'esclusione di un membro è il comitato di SPEDLOGSWISS. L'esclusione deve essere motivata.

2.1.2 Invece dell'esclusione possono essere presi altri provvedimenti quali, ad esempio, la sospensione della qualità di membro per un certo periodo.

2.1.3 L'esclusione non esonera il membro dall'adempimento dei suoi obblighi finanziari nei confronti di SPEDLOGSWISS.

2.1.4 Contro l'esclusione il membro ha la facoltà di ricorrere alla prossima assemblea generale di SPEDLOGSWISS. Questa decide inappellabilmente.

2.1.5 Il membri esclusi perdono ogni pretesa a una partecipazione al patrimonio sociale.

2.2 Motivi di esclusione

- 2.2.1** Cessazione dell'attività aziendale, in particolare lo scioglimento in seguito a una dichiarazione di fallimento.
- 2.2.2** Modificazione dello scopo dell'azienda, tale da non più corrispondere allo statuto di SPEDLOGSWISS.
- 2.2.3** Azioni di concorrenza sleale rovinose o altre pratiche suscettibili di compromettere il buon nome del settore.
- 2.2.4** Violazione grave, ripetuta, dello statuto, del codice professionale, oppure dei regolamenti e delle istruzioni di SPEDLOGSWISS; o di disposizioni legali.
- 2.2.5** Non adempimento, anche solo parziale, dei requisiti di cui al punto 1.2.

3. Disposizioni finali

- 3.1** I membri di SPEDLOGSWISS, categoria Agenti marittimi, che si occupano della formazione di apprendisti s'impegnano ad istruirli secondo tutti i campi specifici descritti nella guida metodica modello di SPEDLOGSWISS.
- 3.2** Questo regolamento è redatto in tedesco, francese, italiano. Il testo determinante è quello tedesco.
- 3.3** Il presente regolamento venne approvato all'assemblea generale dell'Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica, il 27 maggio 2005 a Basilea: fu modificato dall'assemblea generale dell'Associazione, il 11 maggio 2007, a Montreux.